

# Comune di Alassio

# Riviera dei Fiori

www.comunealassio.it - comune.alassio@legalmail.it

Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

Approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 29.04.2021. Modificato con deliberazioni di C.C. n. 43 del 29.06.2021; n. 11 del 31.03.2022; n. 88 del 28.12.2023;

#### CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

# Articolo 1 – Disposizioni comuni

- 1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- 2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
- 3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
- 4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 947 del 30/08/1996.

#### CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

#### Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

- Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
- 2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

# Articolo 3 - Funzionario Responsabile

- 1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
- 2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

# Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

- 1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
- 2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari.

#### Articolo 5 – Autorizzazioni

- 1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone o l'installazione sia temporanea, fatta salve le pubblicità poste nelle vetrine delle attività produttive e riferite alla promozione dell'attività svolta nello stesso locale.
- 2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari.

#### Articolo 6 - Anticipata rimozione

- 1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
- 2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
- 3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
- 4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

#### Articolo 7 - Divieti e limitazioni

- La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
- 2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
- 3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.
- 4. In ogni caso il Comune può non concedere autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari per motivi estetici, viabilistici e comunque quando si è in presenza di vincoli a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio specifico o di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.

#### Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.

- 2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
- 3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

# Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

- 1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
- 2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
- 3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
- 4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

# Articolo 10 – Presupposto del canone

- 1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
- 2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

# Articolo 11 - Soggetto passivo

- 1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
- 2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

- 1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
- 2. Per il calcolo dell'area assoggettata al canone si deve tener conto di tutto il mezzo atto a ricevere messaggi pubblicitari e non soltanto della superficie occupata da scritte.
- 3. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
- 4. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
- 5. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto<sup>1</sup>.
- 6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- 7. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
- 8. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- Il canone da applicare alla pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente è determinato in base alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi emessi;
- 10. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
- 11. Se l'insegna di esercizio autorizzata è collocata agli angoli di vie, corsi o piazze classificate in categorie diverse, per tutto l'impianto si applica la tariffa prevista per l'indirizzo ove ha sede l'attività;

# Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio

- 1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
- 2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente opachi, luminosi o illuminati che siano esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le

\_\_

caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

#### Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

- 1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
- 2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade, qualora sia definita ai fini del presente capo;
  - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
  - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
- 3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

#### Articolo 15 - Dichiarazione

- 1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune, o al soggetto affidatario apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune o dal soggetto affidatario, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
- 2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
- 3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni all'Ufficio protocollo dell'Ente, o al soggetto affidatario, in caso di affidamento all'esterno, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta prima dell'inizio della pubblicità.
- 4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 30 Aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

# Articolo 16 - Pagamento del canone

- 1. Il pagamento deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, anche attraverso modello F24, ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità' previste dallo stesso codice.
- 2. La misura complessiva del canone dovuto si arrotonda all'euro per difetto per la frazione fino a 49 centesimi, per eccesso se superiore.
- 3. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 800,00, può essere corrisposto in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 30 Aprile, il 30 Giugno, 30 Settembre e 31 Dicembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
- 4. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
- 5. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
- 6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### Articolo 17 – Rimborsi e compensazione

- 1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
- Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
- 3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
- 4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura pari al tasso legale annuo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento.

#### Articolo 18 - Accertamento

- 1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati nella misura pari al tasso legale annuo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento.
- 1 bis. In caso di versamento del canone entro trenta giorni dalla scadenza, la sanzione stabilita nel comma 1 è ridotta al 15%. Per i primi 15 giorni decorrenti dalla data di scadenza la predetta sanzione si applica in misura pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo. In caso di versamento oltre i termini, qualora il soggetto intenda sanare spontaneamente la violazione trovano applicazione, per analogia, le norme e modalità previste per il ravvedimento operoso per i tributi locali.
- 2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
- 3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica la sanzione amministrativa, nella misura da uno a due volte dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
- 4. Le sanzioni per infedele/omessa dichiarazione di cui ai precedenti commi 2) e 3) sono cumulabili.
- 5. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo è concesso il pagamento in misura ridotta, pari ad 1/3, soltanto in riferimento alle sanzioni per infedele/omessa dichiarazione di cui ai precedenti commi 2) e 3).
- 6. Tale facoltà di pagamento in misura ridotta, non è applicabile alle sanzioni per omesso, parziale o tardivo pagamento di cui al precedente comma 1).
- 7. Le sanzioni per infedele/omessa dichiarazione di cui ai precedenti commi 2) e 3), irrogate con l'avviso di accertamento, assorbono la sanzione per omesso versamento di cui al comma 1), che pertanto non può essere autonomamente irrogata.
- 8. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
- 9. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
- 10. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale delle Entrate per la riscossione coattiva o, in assenza secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in merito.

#### Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettua all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.

- 2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
- 3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e o al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

# Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

- 1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone in base alla tariffa specifica determinata per singola tipologia con deliberazione della Giunta Comunale.
- 2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
- 3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, è dovuto il canone in base alla tariffa specifica determinata per singola tipologia con deliberazione della Giunta Comunale.
- 4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è dovuto il canone in base alla tariffa specifica determinata per singola tipologia con deliberazione della Giunta Comunale.
- 5. Le fattispecie descritte nel presente articolo trovano applicazione qualora assentite dal vigente Piano generale degli impianti.

#### Articolo 21 – Riduzioni

- 1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

#### Articolo 22 - Esenzioni

#### 1. Sono esenti dal canone:

 a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;<sup>2</sup>
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro.

#### CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

#### Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

- 1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
- 2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 947 del 30/08/1996.

# Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune con facoltà di affidamento a concessionario unico.

#### Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

- 1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
- 2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

# Articolo 26 - Modalità di svolgimento delle pubbliche affissioni

- 1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
- 2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
- 6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
- 7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

- 8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
- 9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

# Articolo 27 - Determinazione del Canone per le pubbliche affissioni

- 1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
- 2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 cm e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione nonché per formati superiori, è quella determinata annualmente da delibera di Giunta Comunale
- 3. Si applicano le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, della categoria, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

# Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

- 1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
- 2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
- 3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
- 4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del canone dovuto con un minimo di €. 51,00.

# Articolo 29 - Riduzione del Canone per le Pubbliche Affissioni

- 1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) eventi e manifestazioni organizzate direttamente o patrocinate dall'Ente;
- f) per gli annunci mortuari;
- 2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), se riportano sponsor commerciali di superficie complessiva superiore a 300 cmq, assumono rilevanza commerciale e non beneficiano della riduzione.
- 3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi prevista dal precedente comma 1) sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

# Articolo 30 - Esenzione dal Canone per le Pubbliche Affissioni

- 1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

#### Articolo 31 - Pagamento del diritto

- 1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio.
- 2. Il pagamento deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità' previste dallo stesso codice.
- 3. La misura complessiva del diritto dovuto si arrotonda all'euro per difetto per la frazione fino a 49 centesimi, per eccesso se superiore

# Articolo 32 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari nonché a quanto disposto da altri Regolamenti Comunali o norme di legge vigenti in materia.

#### CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

#### Articolo 33 – Disposizioni generali

- 1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e aree private sulle quali risulti costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bowwindows e simili infissi di carattere stabile, tende ed insegne, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
- 2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti.
- 3. Sono espressamente escluse le aree appartenenti dal demanio marittimo.
- 4. In caso di affidamento del servizio di accertamento, riscossione e versamento del canone a terzi, lo stesso non si estende alle occupazioni di cui al presente capo destinate al parcheggio a pagamento.

#### Articolo 34 - Funzionario Responsabile

- 1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
- 2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

#### Articolo 35 - Tipologie di occupazioni

- 1. Le occupazioni possono essere permanenti, temporanee o occasionali:
  - a) Permanenti: di durata compresa tra 365 giorni e 29 anni;
  - b) Temporanee: di durata inferiore a 365 giorni;
  - c) Occasionali: di durata inferiore a 30 giorni.
- 2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.
- 3. Le occupazioni del soprassuolo effettuate mediante la posa di tende, tettoie, lampioncini, faretti, lanterne, insegne, bacheche fisse, hanno la durata prevista dall'atto autorizzatorio rilasciato ai sensi della normativa edilizia.
- 4. La durata massima delle seguenti tipologie di concessioni permanenti è stabilita come segue:

# anni 5 (cinque):

- uso occupazione attrezzata di suolo pubblico (tipo A reg. dehor)
- uso espositori merci e pubblicitari,
- posa vasi e fioriere ed assimilabili,
- per accessi ad attività ricettive alberghiere,

- per posa panche,
- per posa di portabiciclette, monopattini e similari veicoli, noleggio e forme di incentivo alla mobilità sostenibile,
- uso dehor (tipo B reg. dehors),
- uso chiosco (tipo C reg. dehors),
- uso abbattimento delle barriere architettoniche.

#### anni 10 (dieci):

- uso passo carraio,
- dissuasori di sosta,
- 5. Le concessioni di suolo pubblico per lo svolgimento di attività commerciali su aree pubbliche hanno la durata prevista dalla normativa di riferimento.

#### Art. 36 - Criteri per il rilascio delle concessioni permanenti e temporanee

# 1. Disposizioni di carattere generale:

- le occupazioni devono rispettare le norme inderogabili previste del codice della strada e relativo regolamento di esecuzione;
- deve essere assicurato il transito dei mezzi di soccorso e dei disabili, qualora l'occupazione insista su marciapiedi dovrà essere sempre garantita una corsia minima di mt. 1,50 per il transito pedonale;
- per le occupazioni insistenti su ZTL dovrà sempre essere garantito il transito agli aventi diritto e la sicurezza degli utenti della strada;
- a norma di quanto disposto dall'art. 20 del codice della strada, nelle zone di rilevanza storico ambientale, ovvero quando sussistano particolari condizioni geometriche della strada e relative pertinenze (collocazione aiuole lato esterno del marciapiedi, etc.) è ammessa l'occupazione dei marciapiedi anche nella porzione non in adiacenza ai fabbricati purché sia garantita la predetta corsia minima di mt. 1,50 per il transito pedonale;
- il Comando Polizia Municipale, nel rilasciare il parere richiesto dai competenti uffici, verifica anche la sussistenza delle predette condizioni.

#### 2. Disposizioni particolari:

# a) Occupazioni ad uso espositori merci e pubblicitari:

#### Criteri ordinari:

- L'occupazione deve ricadere nelle proiezioni ortogonali dell'esercizio al quale è asservita per una sporgenza massima di mt. 1,00.
- L'occupazione non può comportare riduzione dello spazio destinato alla sosta dei veicoli;
- L'esposizione di prodotti alimentari dovrà avvenire nel rispetto della vigente normativa igienico sanitario e di sicurezza alimentare.
- Criteri per le zone di particolare rilevanza ambientale e paesaggistica:
- Nelle zone di particolare rilevanza ambientale e paesaggistica come di seguito aggiornate: c.d.
  "Budello" e adiacenze identificato come segue: via XX Settembre, via Vittorio Veneto e via
  Brennero, via Roma fino all'intersezione con via Boselli, piazzetta Ferrero e piazza Matteotti,
  piazza Airaldi Durante, Piazza Partigiani, piazzetta Sisto Pelle, via Gramsci, via Garibaldi, via
  Torino, via Volta, Via Milite Ignoto, via Cavour, via Don Minzoni, non è ammesso il rilascio di
  concessioni di suolo pubblico ad uso espositori merci mobili nonché l'esposizione di merce

affissa a tende, chiodi o altri sostegni non in sintonia con l'arredo urbano delle attività di riferimento, fatto sempre salvo il decoro urbano dei luoghi di interesse paesaggistico.

- Le disposizioni di cui al punto precedente non si applicano alle occupazioni ad uso\_espositori merci mobili asserviti alle attività di Edicola, Libreria e Tabaccheria e agli espositori pubblicitari;
- <u>E'</u> consentito il solo utilizzo di "Bacheche espositive fisse" come disciplinate dal vigente "Piano di riqualificazione del nastro commerciale", approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 30/01/1996, previo ottenimenti dei prescritti titoli ai sensi della vigente normativa edilizio urbanistica e ambientale.
- In ogni caso le occupazioni di cui alla presente lettera non devono compromettere la visibilità delle attività produttive confinanti e/o limitrofe.
- Disciplina transitoria per le occupazioni esistenti nella predetta area di particolare rilevanza ambientale e paesaggistica: Le concessioni in corso di validità alla data di approvazione delle suddette disposizioni particolari per le aree di pregio, potranno essere mantenute fino a scadenza della concessione originaria, non rilevando eventuali proroghe disposte per situazioni emergenziali.
- E' fatta salva la possibilità di proroga eccezionale delle stesse demandata ad atto di indirizzo della Giunta Comunale per sopravvenute situazioni di emergenza (emergenza sanitaria, eventuali problematiche di lavori pubblici su aree, ottenimento titoli edilizi, calamità naturali, etc.).

# b) Occupazioni ad uso vasi e fioriere:

Le occupazioni con funzioni di decoro e quelle per garantire gli accessi, insistenti direttamente sulla strada, di abitazioni, stabili ed esercizi vari, sono concesse a chiunque ne faccia richiesta, a condizione che l'occupazione ricada a fronte dell'esercizio o abitazione e sia posta in adiacenza alla stessa per una sporgenza massima di mt. 0,60.

#### Criteri per le zone di particolare rilevanza ambientale e paesaggistica:

Nell'area di particolare rilevanza ambientale e paesaggistica come identificata alla precedente lettera a), è ammesso il rilascio di vasi e fioriere a condizione che siano coordinati sotto il profilo estetico con il contesto urbano circostante e nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto precedente.

# c) Occupazioni con dissuasori di sosta:

E' concessa la posa di occupazioni con vasi o dissuasori di sosta in prossimità ai passi carrai regolarmente autorizzati; i vasi o dissuasori non possono avere un diametro superiore a mt. 0,60.

#### d) Occupazioni per accessi ad attività ricettive alberghiere:

Possono essere concesse esclusivamente ai titolari di attività ricettive alberghiere ed extralberghiere, come definite dalla vigente normativa regionale, dotate di capacità ricettiva superiore a 10 posti letto, porzioni di suolo pubblico, delimitato da vasi o altri elementi di arredo, finalizzato al miglioramento dell'accessibilità dei clienti alle strutture ricettive, consentendo la sosta dei veicoli limitatamente alle operazioni di carico e scarico.

Il rilascio delle concessioni deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

- le occupazioni devono insistere entro le proiezioni ortogonali degli esercizi di riferimento;
- i vasi e/o altri elementi di arredo devono avere le stesse caratteristiche di quelle utilizzate per l'arredo urbano presente nella zona;
- è consentito il rilascio delle predette concessioni anche nell'ipotesi che le stesse ricadano su aree destinate a parcheggio in detta fattispecie l'occupazione massima assentibile è pari alle dimensioni di due stalli di sosta e la stessa dovrà essere delimitata e mantenuta dal titolare della concessione.

Qualora le attività ricettive insistano in zone ove non è possibile riservare aree nelle proiezioni delle stesse per motivazione tecniche (mancanza fisica di spazio) e/o amministrative (zone pedonali o di difficile/pericolosa accessibilità viabilistica) è ammesso il rilascio di concessioni – anche a servizio congiunto di più strutture ricettive – nelle immediate vicinanze delle stesse, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- i vasi e/o altri elementi di arredo devono avere le stesse caratteristiche di quelle utilizzate per l'arredo urbano presente nella zona;
- è consentito il rilascio delle predette concessioni anche nell'ipotesi che le stesse ricadano su aree destinate a parcheggio, in detta fattispecie l'occupazione massima assentibile è pari alle dimensioni di due stalli di sosta e la stessa dovrà essere delimitata e mantenuta dal titolare della concessione;
- qualora l'area richiesta in concessione ricada nelle proiezioni di attività produttive titolate a richiedere occupazioni di suolo pubblico anche di diversa tipologia dalla presente all'istanza dovrà essere allegato nulla osta dei predetti frontisti.

#### e) Occupazioni per posa panche e piani di appoggio:

- Le concessioni per posa panche ed piani di appoggio possono essere rilasciate ai titolari di attività alberghiere ed extralberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande, commerciali, artigianali alimentari, acconciatori, estetiste.
- Il rilascio delle concessioni deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - le panche e i piani di appoggio devono essere collocate in adiacenza agli esercizi di riferimento ed entro le proiezioni ortogonali degli stessi;
  - le panche e i piani di appoggio devono avere le stesse caratteristiche di quelle utilizzate per l'arredo urbano presente nella zona;
  - la sporgenza massima è di mt.1,00;

#### f) Occupazioni per posa di portabiciclette:

Ai titolari di attività alberghiere, extralberghiere e commerciali attinenti la vendita e/o noleggio di biciclette normali ed elettriche, monopattini e similari mezzi di trasporto possono essere rilasciate concessioni per posa portabiciclette sia su aree pedonali/ZTL sia su aree destinate a parcheggio, in detta ipotesi l'occupazione massima assentibile è pari alle dimensioni di uno stallo di sosta e la stessa dovrà essere delimitata e mantenuta dal titolare della concessione.

E' altresì consentito il rilascio di concessioni per l'occupazione del suolo per la posa di portabiciclette e/o noleggio di biciclette normali ed elettriche, monopattini e similari mezzi di trasporto possono anche a richiesta dei titolari di attività produttive diverse da quelle indicate nel comma precedente, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- L'occupazione sia ubicata nelle proiezioni ortogonali dell'attività produttiva e ricada su area libera non destinata a parcheggio;

- La tipologia del portabiciclette dovrà essere coerente con il contesto ambientale e l'arredo urbano della zona;

# g) Occupazioni per abbattimento delle barriere architettoniche o adeguamento normativa di sicurezza antincendio di strutture ricettive:

E' consentito il rilascio di concessioni per l'occupazione di limitate porzioni di suolo pubblico (massimo mq. 10,00) per la collocazione di rampe per disabili, ascensori, servoscale e similari attrezzature, al fine di attuare l'abbattimento delle barriere ovvero per la collocazione di scale di emergenza e strutture similari per l'adeguamento alla normativa antincendio, ove sia dimostrato che non si possa ragionevolmente ricorrere ad altre soluzioni all'interno degli edifici o mediante l'utilizzo di spazi privati. E' comunque fatta salva l'acquisizione successiva dei titoli previsti dalla vigente normativa edilizio-urbanistica e ambientale.

#### h) Occupazioni per ponteggi edili:

- Nel territorio cittadino classificato come categoria I, categoria II e categoria III, non è consentito il rilascio di concessioni per ponteggi edili, fatto salvo per lavori di somma urgenza ovvero prosecuzione di lavori già iniziati in altri periodi dell'anno, motivando adeguatamente le cause del ritardo, nei seguenti periodi di ogni anno:
  - dalla domenica di Pasqua al 30 settembre,
  - dal 1 dicembre al 7 gennaio.
- Nel territorio cittadino classificato come categoria IV è consentito il rilascio di concessioni per ponteggi edili senza esclusione di periodi dell'anno.
- Per occupazioni ad uso ponteggio è ammessa la collocazione sui ponteggi di riproduzioni fotografiche della Città di Alassio, con possibilità di inserzioni pubblicitarie in deroga a quanto previsto dal vigente piano generale degli impianti pubblicitari, approvato con delibera di G.C. n.947 del 30/08/1996.
- In ogni caso i ponteggi dovranno essere di aspetto decoroso e fasciati almeno fino al primo piano degli stabili oggetto di intervento edilizio.
- Le aree ad uso ponteggi edili, cantiere, posa scarrabili, soste operative per mezzi tecnici e similari dovranno essere tenute in ordine, pulite ogni giorno a fine delle lavorazioni, con espresso divieto di utilizzo per sosta autoveicoli non operativi; in particolare nei giorni di cantiere inattivo si dovrà garantire il massimo decoro possibile.

#### i) occupazioni asservite ad attività di noleggio:

E' consentito il rilascio di concessioni per agevolare le operazioni di noleggio veicoli da parte di noleggiatori regolarmente autorizzati, l'occupazione massima assentibile è pari alle dimensioni di uno stallo di sosta e la stessa dovrà essere delimitata e mantenuta dal titolare della concessione.

#### j) Occupazioni per distributori automatici:

Ad esclusione delle zone di particolare rilevanza ambientale e paesaggistica, come definite alla precedente lettera a), è ammesso il rilascio di concessioni per posa "distributori automatici per vendita" asserviti ad attività commerciali e di somministrazione nel rispetto delle vigenti disposizioni di carattere generale di cui al comma 1° e delle seguenti prescrizioni particolari:

- L'occupazione deve ricadere nelle proiezioni ortogonali dell'esercizio al quale è asservita;
- L'occupazione non può comportare riduzione dello spazio destinato alla sosta dei veicoli;
- La superficie massima concedibile è di mq. 10,00;

- Le attrezzature devono essere coerenti con il contesto ambientale e l'arredo urbano della zona;
- Devono essere sempre rispettate le prescrizioni di sicurezza e igienico sanitarie.

#### k) Occupazioni per attrezzature di supporto alla vendita/somministrazione di alimenti e bevande:

E' ammesso il rilascio di concessioni per posa "di attrezzature di supporto alla somministrazione/vendita di alimenti e bevande" quali banchi di appoggio, banchi frigo, spillatrici bevande etc., asservite ad attività commerciali alimentari, artigianali alimentari ed pubblici esercizi di somministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di carattere generale di cui al comma 1° e delle seguenti prescrizioni particolari:

- L'occupazione deve ricadere nelle proiezioni ortogonali dell'esercizio al quale è asservita;
- L'occupazione non può comportare riduzione dello spazio destinato alla sosta dei veicoli;
- La superficie massima concedibile è di mq. 10,00;
- Le attrezzature devono essere coerenti con il contesto ambientale e l'arredo urbano della zona;
- Devono essere sempre rispettate le prescrizioni di sicurezza e igienico sanitarie.

#### 3. Altre occupazioni:

- a) La Giunta Comunale può emanare atti di indirizzo a carattere generale per disciplinare occupazioni diverse da quelle sopra elencate ovvero per stabilire particolari condizioni per l'occupazione del suolo anche nelle tipologie sopra descritte in presenza di aree di particolare pregio ovvero in presenza di situazioni straordinarie connesse ad eventi particolari, lavori pubblici, e similari; con il predetto atto viene stabilita anche la durata massima delle concessioni.
- b) Nel rispetto dei criteri suddetti e delle disposizioni particolari eventualmente individuate dalla Giunta Comunale, il Dirigente del settore competente, previo ottenimento del parere del Comando Polizia Municipale e di altri eventuali nulla osta ove previsti, provvede al rilascio del titolo concessorio, corredato da planimetria a firma di tecnico abilitato prodotta dal richiedente.

#### Art. 37 - Criteri per il rilascio delle concessioni occasionali

- 1. Le concessioni richieste da imprese, sponsors, partners, etc. collegate a qualsiasi titolo con pubbliche manifestazioni e eventi comunque denominati, organizzati o patrocinati dal Comune, vengono concesse nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - le occupazioni devono insistere di massima nell'area adiacente alla manifestazione, possibilmente in zone pedonali o ZTL e non possono ostacolare il transito dei disabili e di eventuali mezzi di soccorso;
  - eventuale attività pubblicitaria e/o commerciale dovrà essere esercitata nel rispetto del vigente regolamento per il commercio su aree pubbliche e vigente normativa commerciale, previa presentazione della documentazione di rito al competente Ufficio Commercio.
- 2. Le concessioni richieste da associazioni, comitati e organizzazioni Onlus per il perseguimento dei scopi statutari (divulgazione finalità associative, raccolta fondi anche tramite cessione di prodotti alimentari e non alimentari, raccolta firme, etc.), e da partiti e movimenti politici per lo svolgimento dell'attività di propaganda politica vengono concesse nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - massimo **numero due date** per mese solare per ogni richiesta, salvo previo apposito indirizzo da parte del competente Assessorato particolari eventi strutturati su più date successive:

- aree individuate per le occupazioni: piazza Matteotti, piazza Doria, piazza S. Francesco, Piazza Partigiani (con esclusione dell'area spettacolo), piazza Airaldi Durante, piazza S. Ambrogio, area mercato settimanale del sabato;
- le occupazioni devono insistere di massima in zone pedonali o ZTL e non possono ostacolare il normale flusso pedonale, l'accessibilità ai portatori di handicap e di eventuali mezzi di soccorso;
- in deroga alla presente è possibile concedere ulteriori date e nuove aree per Enti di ricerca scientifica, universitaria e sanitaria o qualora le aree suddette siamo impegnate da eventi, lavori, etc., previo apposito indirizzo da parte del competente Assessorato;
- le occupazioni di cui al presente comma non dovranno creare interferenza con lo svolgimento di manifestazioni ed eventi organizzati o patrocinati dal comune, nonché con il transito pedonale nei periodi di alta stagione (fine settimana estivi, festività natalizie e pasquali, "ponti" di festività infrasettimanali, etc.);
- il presente comma non si applica alle occupazioni effettuate dei partiti politici nei periodi elettorali come disciplinati dalla relativa normativa.
- 3. Le concessioni richieste da imprese aventi unità locali attive in Alassio (fatto salvo il caso di pubbliche manifestazioni e eventi comunque denominati organizzati o patrocinati dal Comune di cui al comma 1° del presente articolo) al fine di promozione e pubblicità occasionale dei propri prodotti e/o servizi tramite l'utilizzo di stands e risorse umane esclusa ogni forma di vendita diretta o indiretta vengono concesse nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - le occupazioni devono insistere nelle adiacenze dell'unità locale, di massima in zone pedonali o ZTL e non possono ostacolare il normale flusso pedonale e di eventuali mezzi di soccorso;
- 4. E' vietato il rilascio di concessioni occasionali per attività di vendita e/o pubblicitarie finalizzate a promuovere attività produttive non attive sul territorio cittadino, fatto salvo il caso di pubbliche manifestazioni, eventi, "tour" comunque denominati organizzati o patrocinati dal Comune come disciplinati al comma 1° del presente articolo.
- 5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle occupazioni ad uso ponteggi, interventi edili/rotture di suolo, traslochi e similari, fiere, mercati e manifestazioni straordinarie come disciplinate dal vigente Testo Unico Commercio (L.R. 1/2007).
- 6. Nel rispetto dei criteri suddetti e delle disposizioni particolari eventualmente individuate dalla Giunta Comunale, il Dirigente del settore competente, provvede al rilascio del titolo concessorio, può richiedere eventuali pareri in presenza di occupazioni che comportino particolari criticità.
- 7. Le istanze di rilascio di concessioni occasionali non necessitano di planimetria a firma di tecnico abilitato, purché sia sufficientemente descritta e identificabile in modo univoco l'area richiesta in concessione.

#### Art. 38 - Titoli di precedenza nell'assegnazione delle concessioni

- 1. Qualora la stessa area libera da concessione ovvero in presenza di concessioni scadute ancorché con richiesta di rinnovo agli atti sia richiesta da più soggetti si applicano i seguenti titoli elencati in ordine di priorità:
  - a) ai titolari di attività produttive fronteggianti le aree pubbliche richieste in concessione. A tal fine si considera fronteggiante l'attività insistente al piano strada. Per eventuali attività con fronteggiamento dai piani superiori il presente titolo di priorità viene considerato solo in assenza di fronteggiamento dal piano terra;
  - b) al soggetto più vicino all'area richiesta in concessione misurato in metri lineari dall'ingresso del locale;

- c) al soggetto richiedente la concessione ad uso dehor ovvero occupazione attrezzata di suolo pubblico asservite ad esercizi alberghieri, rispetto ad altre tipologie di occupazione;
- d) al titolare di struttura ricettiva alberghiera, limitatamente all'occupazione della sede stradale, mediante posa di vasi e fioriere in corrispondenza dell'ingresso principale dell'attività.

#### Art. 39 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione

- 1. La domanda per il rilascio dell'atto di concessione, in regola con la vigente normativa sul bollo, deve contenere:
  - a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
  - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
  - c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari), con relativa individuazione planimetrica, e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
  - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico e la descrizione delle eventuali opere da eseguire;
- 2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione
- 3. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 60 dalla data di presentazione della domanda. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa, risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.
- 4. Ove la domanda risulti incompleta il responsabile formula all'interessato, entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 5. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, salvo casi di comprovata necessità, entro 60 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
- 6. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'Amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
- 7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

#### Art. 40 - Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al Dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o del provvedimento di diniego della stessa.

2. Qualora la particolare natura dell'occupazione richieda il versamento di una cauzione, la stessa deve essere corrisposta prima del rilascio del titolo. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dal responsabile del procedimento, unitamente ai competenti organi tecnici, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita previa verifica della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

#### Art. 41 - Rilascio della concessione

- 1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal Dirigente del settore competente e deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
  - a) la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione con relativa copia planimetrica, salvo le occupazioni occasionali;
  - b) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
  - c) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
  - d) l'importo del canone e le relative modalità di versamento.
- 2. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo, il titolo concessorio è sostituito dal provvedimento autorizzatorio rilasciato in base alla vigente normativa edilizia, che dovrà contenere espressa indicazione della superficie occupata.

# Art. 42 - Principali obblighi del concessionario

- 1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
- 2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla stessa siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta.
- 3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
- 4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione e alle forze di polizia. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
- 5. Il concessionario deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:
  - a) munirsi dei necessari titoli concessori edilizi, ove previsto;
  - b) delimitare gli angoli esterni dello spazio concesso con strisce di colore azzurro;
  - c) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita;
  - d) salvaguardare da ogni eventuale danno il bene assegnato, curandone costantemente la manutenzione;
  - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli e pedoni apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
  - f) versare, all'epoca stabilita, il canone accertato a suo carico presso la tesoreria comunale o presso l'appaltatore;
  - g) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi

durante l'esercizio del diritto di occupazione, risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

#### Art. 43 - Revoca e modifica della concessione - Rinuncia.

- 1. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
- 2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
- 3. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia o revoca il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione arrotondato al mese.
- 4. La revoca è disposta dal Dirigente, con apposito atto con il quale sarà fissato il termine per lo sgombero. In caso di mancata ottemperanza da parte del concessionario si farà luogo all'esecuzione coattiva dello sgombero, ai sensi delle disposizioni di cui al presente regolamento.

#### Art. 44 Decadenza dalla concessione

- 1. La decadenza dalla concessione si verifica nei seguenti casi:
  - a) mancata attivazione dell'occupazione nel termine di 6 mesi dal rilascio, salvo proroga per motivi di comprovata necessità;
  - il mancato utilizzo dell'area in concessione per un periodo di tempo, in ciascun anno solare, complessivamente superiore a quattro mesi, salvo proroga per motivi di comprovata necessità;
  - c) qualora, nel corso di un anno, il concessionario incorra in tre violazioni alle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione) e/o agli obblighi previsti dall'atto di concessione, ancorchè si sia avvalso della facoltà di pagamento in misura ridotta della sanzione;
  - d) in caso di reiterato omesso o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.
- 2. Nella fattispecie di cui alla precedente lettera d), il procedimento di decadenza è sospeso nell'ipotesi di approvazione di piani di rateizzazione del debito, e potrà essere definito con archiviazione solo in caso di completa estinzione del debito.
- 3. In caso di revoca di concessioni in applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1°, lett. c) e d) non è ammesso il rilascio di nuove concessioni allo stesso titolare fino a completa estinzione del debito e/o pagamento delle sanzioni.

#### Art. 45 - Subentro nella concessione

- 1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri salvo quanto disposto dal comma seguente.
- 2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante, se interessato a mantenere l'occupazione, deve richiedere la voltura della concessione, proponendo all'Amministrazione apposita domanda allegando la concessione del dante causa.
- 3. La presentazione dell'istanza di cui sopra costituisce titolo per mantenere l'occupazione nelle

more di adozione del provvedimento definitivo.

#### Art. 46 - Rinnovo della concessione

- 1. La domanda di rinnovo della concessione senza modifiche è accolta fatto salvo l'ipotesi di richieste concorrenti relative alla stessa area o porzione; in tal caso si applicano le disposizioni dell'art. 38 del presente regolamento (titoli di precedenza nell'assegnazione delle concessioni).
- 2. Alla stessa deve essere allegata esclusivamente la concessione che si intende rinnovare.
- 3. La presentazione dell'istanza di cui sopra costituisce titolo per mantenere l'occupazione nelle more di adozione del provvedimento di rinnovo.
- 4. E' ammesso il rinnovo retroattivo di concessioni già scadute senza modifiche nell'ipotesi che l'interessato richieda il rinnovo successivamente alla data di scadenza per mero errore scusabile.
- 5. Non è ammesso il rinnovo della concessione qualora sussistano a carico del concessionario le condizioni per la decadenza della concessione previste all'art. 44, comma 1°, lett. c) e d) e di seguito riportate:
  - a) qualora, nel corso di un anno, il concessionario incorra in tre violazioni alle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione) e/o agli obblighi previsti dall'atto di concessione, ancorché si sia avvalso della facoltà di pagamento in misura ridotta della sanzione;
  - b) in caso di reiterato omesso o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.
- 6. Nella fattispecie di cui al precedente comma d), è ammesso il rinnovo da effettuarsi di anno in anno ovvero per periodi inferiori tenuto conto della tipologia delle concessioni, esclusivamente nell'ipotesi di approvazione di piani di rateizzazione del debito, previa verifica del pagamento delle rate secondo le scadenze previste nei predetti piani.

#### Articolo 47 - Occupazioni abusive

- 1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
- 2. In tutti i casi di occupazione abusiva, le Forze di Polizia o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
- 3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
- 4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al

comma 2; in ogni caso il predetto canone non potrà essere inferiore alla tariffa minima pari ad €. 25,00.

# Articolo 48- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

- 1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
- 2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
- 3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

# Articolo 49 - Classificazione delle aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e spazi pubblici del Comune sono classificate come segue, in conformità alla classificazione adottata con deliberazione consiliare n. 59 del 28/12/1999:

#### **I CATEGORIA**

Strade, piazze ed altre aree comprese nella zona delimitata a levante da Piazza Partigiani lato ponente incluso, a ponente all'intersezione tra Via Boselli con la Via Roma, a monte da Via Dante, esclusa, sino all'altezza di via Boselli esclusa.

# **II CATEGORIA**

Strade, piazze ed altre aree comprese nella zona delimitata a levante dall'area portuale, a monte dalla Via Aurelia esclusa, a ponente al confine con il Comune di Laigueglia, esclusa la categoria I

#### **III CATEGORIA**

Strade, piazze ed altre aree comprese tra la ferrovia e la Via Aurelia inclusa.

#### **IV CATEGORIA**

Strade, piazze ed altre aree della restante parte del territorio comunale non comprese nelle precedenti categorie.

# Articolo 50 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

- 1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, in proporzione ai mesi di occupazione considerando mese compiuto le frazioni superiori ai quindici giorni.
- 2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
- 3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
  - dalle ore 7 alle ore 20;
  - dalle ore 20 alle ore 7.

#### Articolo 51- Modalità di applicazione del canone

- 1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari a seconda della fattispecie impositiva. PER OCCUPAZIONI SUPERIORI AL METRO SI CONSIDERA LA SUPERFICIE EFFETTIVA OCCUPATA.
- 2. La misura complessiva del canone dovuto per le occupazioni sia permanenti che temporanee si arrotonda all'euro per difetto per la frazione fino a 49 centesimi, per eccesso se superiore
- 3. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
- 4. Nel caso di occupazioni della stessa natura, poste in essere dal medesimo soggetto, il canone si determina sommando le relative superfici.
- 5. Le superfici eccedenti i mille mq, per le occupazioni sia permanenti che temporanee, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
- 6. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare. Per occupazioni da 0,51 a 1 metro quadro o lineare, il canone viene commisurato con arrotondamento a 1 metro quadro o lineare.
- 7. Non è assoggettabile al canone l'occupazione DEL SOPRASSUOLO E DEL SOTTOSUOLO fatto salvo le occupazioni con impalcature e lavori edili, nonché quanto disposto dal successivo comma 9 del presente articolo.
- 8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
- 9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con

impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

#### Articolo 52- Passi carrabili

- 1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
- 2. Sono considerati passi carrabili, come definiti agli artt. 3 e 22 del Codice della strada e art. 46 del relativo regolamento di esecuzione, quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
- 3. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
- 4. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
- 5. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
- 6. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

# Articolo 53- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

- 1. Ogni occupazione di aree pubbliche effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
- 2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
  - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
  - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
- 3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) durata minima 6 anni;
- b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
- 4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
  - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
  - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing.
- 5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
- 6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

#### Articolo 54 - Soggetto passivo

- 1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in manca di questo, dall'occupante di fatto.
- 2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### Articolo 55 - Esenzioni

#### 1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici e privati, diversi dalle società, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e medica, sport;
- b) le occupazioni realizzate per manifestazioni e iniziative turistiche, culturali e sportive organizzate patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti, nonché le manifestazioni a carattere politico, religioso e similari;
- c) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;

- g) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- h) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- i) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- j) le occupazioni ad uso cantiere effettuate da imprese appaltatrici di opere pubbliche, con esclusione delle aree non interessate da lavori;
- k) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
- l) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- m) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- n) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- o) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- p) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- q) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- 2. I soggetti privati dovranno munirsi di titolo abilitante all'occupazione da parte dell'Amministrazione comunale, anche per le occupazioni esenti di cui al presente articolo, fatto salvo le occupazioni del tipo arredo urbano comunale.

#### Articolo 56 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

- 1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
- 2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro il 31 dicembre dell'anno di rilascio, con facoltà di versamento rateale come previsto dal successivo comma 5°.
- 3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 Aprile di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 30 Aprile.
- 4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, anche attraverso modello F24, ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità' previste dallo stesso codice.
- 5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 aprile 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 800,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
- 6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed

eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

# Articolo 57- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

- Per le occupazioni temporanee il versamento del canone va eseguito entro la scadenza della concessione; è ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 800,00; in ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di validità della concessione.
- 2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### Articolo 58- Versamento del canone per le occupazioni occasionali

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.

#### Articolo 59- Accertamento e riscossione coattiva

- L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per le entrate comunali e norme vigenti in materia.
- 2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

#### Articolo 60- Rimborsi

- 1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
- 2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
- 3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso annuo legale.

# Articolo 61- Sanzioni

- 1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati nella misura pari al tasso legale annuo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento
- 1 bis. In caso di versamento del canone entro trenta giorni dalla scadenza, la sanzione stabilita nel comma 1 è ridotta al 15%. Per i primi 15 giorni decorrenti dalla data di scadenza la predetta sanzione si applica in misura pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo. In

caso di versamento oltre i termini, qualora il soggetto intenda sanare spontaneamente la violazione trovano applicazione, per analogia, le norme e modalità previste per il ravvedimento operoso per i tributi locali.

- 2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone dovuto maggiorato fino al 50 per cento, come determinato ai sensi del precedente art. 47; in ogni caso la predetta indennità non potrà essere inferiore alla tariffa minima pari ad €. 25,00.
- 3. Per le occupazioni abusive si applica la sanzione amministrativa, ai sensi della L. 689/1981 e ss. mm., nella misura da uno a due volte l'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20 del codice della strada e relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
- 4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2) e 3) sono cumulabili.
- 5. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo è concesso il pagamento in misura ridotta, pari ad 1/3 soltanto in riferimento alle sanzioni per infedele/omessa dichiarazione di cui ai precedenti commi 2).
- 6. Tale facoltà di pagamento in misura ridotta non è applicabile alle sanzioni per omesso, parziale o tardivo pagamento di cui al precedente comma 1).
- 7. Le sanzioni per infedele/omessa dichiarazione di cui ai precedenti commi 2), irrogate con l'avviso di accertamento, assorbono la sanzione per omesso versamento di cui al comma 1), che pertanto non può essere autonomamente irrogata.
- 8. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento nonché l'inadempienza alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori o concessori, non sanzionate ai sensi dei precedenti commi ovvero da norme di rango superiore, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del T.U. EE LL. per le violazioni ai regolamenti comunali.
- 9. Nel caso di occupazione abusive con manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dal presente Regolamento.
- 10. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
- 11. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione delle Entrate per la riscossione coattiva.

#### Articolo 62- Attività di recupero

 Nell'attività di recupero ed emissioni provvedimenti sanzionatori pecuniari non si dà luogo ad emissione di avviso o ordinanza ingiunzione quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

# Articolo 63 - Disciplina transitoria connessa all'emergenza sanitaria covid 19 L'articolo è abrogato dal 01/01/2024.

#### CAPO V - CANONE MERCATALE

#### Articolo 64- Disposizioni generali

- 1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati ed similari iniziative commerciali su aree pubbliche (mercatini tematici, antiquariato, hobbysti, fiere e manifestazioni commerciali straodinarie) realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 2. Non sono soggetti alle disposizioni di cui al presente capo le occupazioni di aree pubbliche o private assoggettate a servitù pubblico passaggio, in concessione a soggetti terzi per uso prevalente diverso dal commercio su aree pubbliche e destinate a carattere ricorrente settimanale ad ospitare operatori commerciali su aree pubbliche, in forza di apposite convenzioni tra le parti.

#### Articolo 65- Funzionario Responsabile

- 1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
- 2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

#### Articolo 66- Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione e concessione sono disciplinate dal Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche e sovraordinata normativa nazionale e regionale in materia.

#### Articolo 67- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

- 1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
- 2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
  - a) classificazione delle strade;
  - b) superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati;
  - c) durata dell'occupazione;

- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
- 3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
- 4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
- 5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

#### Articolo 68- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade e spazi pubblici del Comune sono classificate come previsto al precedente art. 49, in conformità alla classificazione adottata con deliberazione consiliare n. 59 del 28/12/1999.

#### Articolo 69 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

- 1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
- 2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
- 3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
- 4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento<sup>3</sup> sul canone complessivamente determinato.
- 5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

# Articolo 70 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive; ad esse si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 47 fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di commercio su aree pubbliche.

# Articolo 71- Soggetto passivo

- 1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in manca di questo, dall'occupante di fatto.
- 2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### Articolo 72- Esenzioni

- 1. Sono esenti dal canone le seguenti attività:
  - occupazioni occasionali svolte per la promo-commercializzazione di prodotti de.co. comunali;
  - occupazioni occasionali per iniziative con presenza non prevalente di residuale attività commerciali finalizzate a raccolta fondi a fini di ricerca scientifica, sostegno attività sociali, culturali e sportive.
- 2. Anche per le occupazioni esenti di cui al presente articolo, i soggetti privati dovranno munirsi di titolo abilitante all'occupazione da parte dell'Amministrazione comunale.

#### Articolo 73- Versamento del canone per le occupazioni permanenti, temporanee ed occasionali.

- 1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
- 2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione, con facoltà di rateizzazione ai sensi del successivo comma 7°.
- 3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 30 aprile.
- 4. Per le occupazioni temporanee il versamento del canone va eseguito entro la scadenza della concessione; è ammessa la possibilità del versamento in rate come da successivo comma 7°.
- 5. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
- 6. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016, anche mediante modello F24.
- 7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 800,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
- 8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### Articolo 74- Accertamento e riscossione coattiva

- L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per entrate comunali e altre vigenti norme.
- 2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

#### Articolo 75- Rimborsi

- 1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
- 2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
- 3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi<sup>4</sup> nella misura pari al saggio legale di interesse.

# Articolo 76- Sanzioni

1. Si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 61 fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di commercio su aree pubbliche.

#### Articolo 77 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero ed emissioni provvedimenti sanzionatori pecuniari non si dà luogo ad emissione di avviso o ordinanza ingiunzione quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.